



Comune di Legnaro

REGOLAMENTO TRASPORTI SOCIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 20-07-2006

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale di Legnaro assicura, nei limiti delle disponibilità di risorse, il servizio di trasporto per i cittadini residenti nel proprio territorio. Il servizio è volto a costituire un supporto nell'accompagnamento dell'utente in situazione di solitudine e di disagio, verso luoghi di cura e riabilitazione, istituti scolastici, centri diurni ed occupazionali, ambulatori specialistici, centri di assistenza fiscale ed enti locali, istituti bancari e postali, nonché in tutti gli altri adempimenti per i quali l'Assistente Sociale ne ravvisi la necessità.

Il limite geografico di riferimento è dato dalla provincia di Padova e dal limite territoriale dell'Az. USL 14 per quanto riguarda prestazioni strettamente socio sanitarie, mentre trasporti oltre questi limiti ed esclusivamente per motivi sanitari, devono essere accordati solo previa valutazione dell'Assistente Sociale.

ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono usufruire del servizio di trasporto i residenti nel Comune di Legnaro che siano anziani ultra 65enni, disabili, minori accompagnati dall'esercente potestà genitoriale o da soggetto da esso autorizzato, o persone che, in via eccezionale, si trovino in situazione di bisogno essendo privi di idonea rete familiare e/o non possano utilizzare i mezzi pubblici.

Condizione discriminante per accedere al servizio è il possesso di una certificazione ISE inferiore al valore del Minimo Vitale ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Qualora la certificazione ISE sia superiore al valore di cui sopra il servizio non potrà essere autorizzato.

In ogni caso non vengono trasportate persone che necessitano di barella o di automezzo tipo ambulanza. Le persone parzialmente autosufficienti o i minori disabili dovranno essere accompagnati da una persona di fiducia che dovrà garantire la necessaria assistenza anche durante la salita e/o la discesa dall'automezzo.

ART. 3 – MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Gli interessati possono richiedere il servizio presentandosi, nei giorni di apertura al pubblico o su appuntamento, presso l'Ufficio Servizi Sociali e compilando l'apposito modulo di richiesta già predisposto dall'Ufficio. Tale modulo vale quale autocertificazione in ordine alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare di stabile convivenza.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Eventuale verbale di invalidità civile o altra documentazione medica che attesti le condizioni fisiche della persona da trasportare.
- Autocertificazione circa la mancanza di idonea rete familiare.

Il servizio di trasporto deve essere richiesto almeno sette giorni prima dell'eventuale attivazione, secondo le modalità sopra descritte. L'intervento in tempi più brevi può essere assunto dal servizio, compatibilmente con il lavoro già programmato, solo se giustificato da ragioni di particolare urgenza e gravità.

Nel caso di più interventi di accompagnamento a favore della medesima persona, quelli successivi al primo possono essere richiesti telefonicamente.

ART. 4 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Sono garantiti di norma i trasporti nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.30.

ART. 5 – COSTI

Il costo del servizio risulta a totale carico dell'Amministrazione Comunale per tutti i richiedenti che presentino una situazione economica tale per cui il valore ISE sia inferiore al Minimo Vitale. In caso contrario il servizio non verrà autorizzato.

ART. 6 – PERSONALE DI GUIDA

Il comune attiva il servizio di trasporto avvalendosi di

Convenzioni con associazioni di volontariato;

“ “ cooperative sociali;

“ “ onlus;

Servizio civile nazionale volontario.

La convenzione potrà prevedere un compenso a titolo di rimborso spese di competenza della Giunta Comunale.

ART. 7 – INFORMAZIONE ALL'UTENZA

Il richiedente del servizio prende visione del presente regolamento ai fini della totale accettazione delle condizioni in esso previste.

ART. 8 – INTERRUZIONE DELL'INTERVENTO

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione del servizio da parte del comune, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito e da questo non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione del servizio fino a quel momento prestato.

ART. 9 – NORME DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di Enti Locali e di sistema integrato di interventi e servizi sociali.